

Bruxelles, 11 marzo 2026
(OR. en)

5936/26
COR 2 (it)

ENER 43
ENV 87
CLIMA 44
COMPET 139
CONSOM 33
FISC 61
DELECT 21

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	11 marzo 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2026) 1790 final
Oggetto:	RETTIFICA del 10.3.2026 del regolamento delegato della Commissione del 30 gennaio 2026 che integra il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elementi necessari all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia per autorizzare e vigilare le piattaforme per le informazioni privilegiate e i meccanismi di segnalazione registrati (C(2026) 476 final)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 1790 final.

All.: C(2026) 1790 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.3.2026
C(2026) 1790 final

RETTIFICA

del 10.3.2026

del regolamento delegato della Commissione del 30 gennaio 2026 che integra il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elementi necessari all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia per autorizzare e vigilare le piattaforme per le informazioni privilegiate e i meccanismi di segnalazione registrati

(C(2026) 476 final)

RETTIFICA

del regolamento delegato della Commissione del 30 gennaio 2026 che integra il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elementi necessari all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia per autorizzare e vigilare le piattaforme per le informazioni privilegiate e i meccanismi di segnalazione registrati

(C(2026) 476 final)

Al considerando 5, ultima frase,

anziché: «Affinché pervengano all'Agenzia registrazioni di dati accurate, complete e tempestive e segnalazioni di informazioni privilegiate conformi agli standard regolamentari, è opportuno che nell'ambito della procedura di autorizzazione i richiedenti siano sottoposti a prove che ne dimostrino la capacità di soddisfare gli obblighi di segnalazione stabiliti nel regolamento (UE) n. 1227/2011 e illustrati nel dettaglio nel presente regolamento.»,

leggasi: «Affinché pervengano all'Agenzia registrazioni di dati accurate, complete e tempestive e segnalazioni di informazioni privilegiate conformi agli standard regolamentari, è opportuno che nell'ambito della procedura di autorizzazione i richiedenti siano sottoposti a una fase di prova che ne dimostri la capacità di soddisfare gli obblighi di segnalazione stabiliti nel regolamento (UE) n. 1227/2011 e illustrati nel dettaglio nel presente regolamento.».

All'articolo 5, titolo,

anziché: «**Prove**»,

leggasi: «**Fase di prova**».

All'articolo 5, paragrafo 1,

anziché: «1. I richiedenti devono dimostrare la capacità di trasmettere all'Agenzia le segnalazioni di informazioni privilegiate e le registrazioni di dati. L'Agenzia valuta questa capacità sottoponendo a prova i richiedenti durante un'apposita fase della procedura di domanda.»,

leggasi: «1. I richiedenti devono dimostrare la capacità di trasmettere all'Agenzia le segnalazioni di informazioni privilegiate e le registrazioni di dati. L'Agenzia valuta questa capacità attraverso un'apposita fase di prova che si terrà durante la procedura di domanda.».

All'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

anziché: «(b) campioni di dati durante le prove in conformità delle disposizioni stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) xxx/xxx [OP: inserire il riferimento a C(2026) 85] utilizzando i formati elettronici standard in conformità del medesimo regolamento e applicando i principi stabiliti nei manuali pertinenti adottati dall'Agenzia.».

leggasi: «(b) campioni di dati durante la fase di prova in conformità delle disposizioni stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) xxx/xxx [OP: inserire il riferimento a C(2026) 85] utilizzando i formati elettronici standard in conformità del medesimo regolamento e applicando i principi stabiliti nei manuali pertinenti adottati dall'Agenzia.».

All'articolo 9, lettera a),

anziché: «(a) la procedura tecnica per eseguire le prove di cui all'articolo 5, paragrafo 1;»,

leggasi: «(a) la procedura tecnica per eseguire la fase di prova di cui all'articolo 5, paragrafo 1;».